



REGOLAMENTO ELETTORALE DI SIP/IRS

Nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 17 dello Statuto:

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto: dal Presidente, dal Past President, dai Presidenti dei Gruppi di Studio (in un numero massimo di 13), dai Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali (in un numero massimo di 13), da un numero variabile da 5 a 9 consiglieri eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea e dal Consigliere Soci Giovani.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere Soci dell'Associazione; inoltre, al fine di mantenere la specializzazione dell'Associazione, detto organo deve essere composto per il 90 per cento da medici chirurghi specialisti in malattie dell'apparato respiratorio.

Il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale viene determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni.

I membri elettivi sono nominati con scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli associati che abbiano presentato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae et studiorum al Consiglio Direttivo Nazionale uscente. In sede di scrutinio, ove più candidati abbiano lo stesso numero di voti, verrà eletto il più anziano di età. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea Elettorale possono essere regolamentate da apposito Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, riunito, in modalità videoconferenza, il giorno 13 settembre 2021, approva il seguente regolamento elettorale, redatto e approvato dal Comitato Esecutivo, sempre in modalità videoconferenza, il giorno 26 luglio 2021.

- **Art. 1: Votazioni per il rinnovo degli Organi Associativi**

A norma di statuto, in occasione del Congresso Nazionale, si svolgeranno le votazioni, a scrutinio segreto, dei seguenti organi dell'Associazione: Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti, e precisamente:

- 9 Componenti per il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 1 Consigliere Soci Giovani;
- 3 Componenti per il Collegio dei Probiviri;
- 3 Componenti per il Collegio dei Revisori dei Conti;

secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Con riferimento al Consigliere Soci Giovani, secondo l'art. 15 dello Statuto, quest'ultimo viene eletto, con scrutinio segreto, dall'Assemblea elettiva dei Soci Giovani, la quale ha luogo in occasione del Congresso Nazionale, utilizzando il seggio elettorale dell'Assemblea elettiva nell'ambito dell'Assemblea Generale. Il Consigliere Soci Giovani è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale del Comitato Esecutivo, e dura in carica come gli altri membri nominati dall'Assemblea Generale.

- **Art. 2: Candidature dei soci agli Organi associativi.**

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo Nazionale liste composte da un minimo di 9 a un massimo di



13 soci, iscritti da almeno un anno all'Associazione e in regola con le quote associative; per la sola candidatura a Consigliere Soci Giovani, il quale poi diverrà anche membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale, non è necessario il requisito dell'iscrizione da almeno un anno all'Associazione. Ogni lista sarà completata dai curriculum vitae et studiorum redatti da ciascun candidato sotto la propria responsabilità. Insieme all'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo Nazionale, nella lista devono essere indicati i candidati a Consigliere Soci Giovani, al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori dei Conti (per quest'ultimo almeno un componente deve certificare di essere regolarmente iscritto all'albo dei Revisori Contabili).

Le liste devono essere presentate al Presidente, al Segretario generale e p.c. alla Segreteria dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

- **Art. 3: Nomina del seggio elettorale**

L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata fissa la data per lo svolgimento delle elezioni, individuandola nell'ambito delle giornate ufficiali del Congresso stesso, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura del seggio elettorale e nomina, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, tre scrutatori scegliendoli fra i nominativi proposti all'assemblea dal Presidente e fra i soci, con almeno un anno di anzianità ed in regola con la quota di iscrizione, che, nel corso dell'assemblea, autonomamente si candidino per tale incarico.

Quanto appena descritto si riferisce, ove applicabile, anche alla nomina del seggio elettorale per l'Assemblea elettiva dei Soci Giovani; a tal riguardo, nel caso di specie, i tre scrutatori possono essere scelti anche fra i Soci Giovani con meno di un anno di anzianità.

- **Art. 4. Costituzione del seggio elettorale**

I componenti del seggio nominano, al loro interno un Presidente ed un Segretario; quest'ultimo ha il compito di redigere il verbale di apertura del seggio e di chiusura delle operazioni di voto e di controllare in collaborazione con gli altri componenti e con l'ausilio del personale amministrativo e segretariale dell'Associazione, la regolare iscrizione dei votanti.

Il verbale di cui sopra, corredato anche dalle firme del Presidente e del terzo componente, viene consegnato al Segretario Generale dell'Associazione che provvederà a conservarlo agli atti.

Quanto appena descritto si riferisce, ove applicabile, anche alla costituzione del seggio elettorale per l'Assemblea elettiva dei Soci Giovani.

- **Art. 5. Operazioni di voto**

Il Presidente del seggio elettorale controllerà sotto la sua personale responsabilità la regolarità delle operazioni elettorali con particolare riferimento alla garanzia di segretezza del voto.

Il Presidente consegnerà ad ogni iscritto una scheda avente il timbro dell'Associazione e la firma del Presidente contenente le liste presentate con l'elenco nominativo dei candidati per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il voto, valevole per l'intera lista, dovrà essere espresso apponendo un segno all'interno di un quadrato ben identificato, collocato accanto a ciascuna delle liste presentate. Qualsiasi segno posto al di fuori di questo quadrato, ovvero sottolineature, inserimento o cancellazione di nomi, determinerà l'annullamento della scheda. Concluse le operazioni di voto e ripiegate le schede, il socio elettore provvederà personalmente ad inserirle nell'urna, controllate, all'apertura del seggio, come vuote dai tre scrutatori e sigillate dal Presidente.



Quanto appena descritto si riferisce, ove applicabile, anche alle operazioni di voto per l'Assemblea elettiva dei Soci Giovani.

- **Art. 6: Scrutinio**

Completate le operazioni di voto, il Presidente, in seduta pubblica, inizierà, con la collaborazione del Segretario e del terzo componente, lo spoglio delle schede, registrando i voti riportati dalle liste e escludendo da detto computo le schede irregolarmente compilate e comunque ritenute non valide. Eventuali differenze, contrasti e/o inconvenienti dovranno essere registrati a verbale e risolti di volta in volta con decisione a maggioranza dei componenti la commissione elettorale. Terminato lo scrutinio il Segretario redigerà il verbale conclusivo dei risultati e, dopo la firma congiunta di tutti i componenti della commissione, provvederà a consegnarlo al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti che avverrà nell'ambito dello stesso congresso.

A norma di Statuto, il Segretario Generale dell'Associazione avrà il compito di redigere, su apposito libro sociale delle sedute dell'Assemblea Generale dei Soci, un resoconto di tutte le operazioni, allegando i verbali, le schede e ogni altro materiale consegnato dalla Commissione Elettorale. Quanto appena descritto si riferisce, ove applicabile, anche allo scrutinio dei voti per l'Assemblea elettiva dei Soci Giovani; a tal riguardo, nel caso di specie, il Segretario Generale dell'Associazione dopo aver ricevuto dalla Commissione Elettorale dei Soci Giovani tutto il materiale relativo alla loro votazione, redige un corrispondente resoconto nell'apposita sezione dedicata ai Soci Giovani del libro sociale delle sedute dell'Assemblea Generale dei Soci o, in alternativa, nell'apposito libro sociale delle sedute dell'Assemblea Elettiva dei Soci Giovani.

- **Art. 7: Entrata in vigore degli Organi societari eletti**

Gli Organi Societari eletti entrano in vigore nella loro piena e legale operatività dal 1° gennaio dell'anno successivo alle elezioni e durano in carica fino al 31 dicembre del biennio successivo (ad esempio, 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023).

- **Norma finale**

Del presente regolamento dovrà essere data informazione ai soci pubblicandolo sul Bollettino e/o sul sito ufficiale dell'Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'apertura del Congresso. Il presente regolamento ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovato con le esplicite modifiche apportate dal Consiglio Direttivo Nazionale per quel che riguarda la data, la sede del Congresso Nazionale ed il numero dei componenti del Consiglio individuati dalla competente Assemblea.